CONSIGLIO DELL'ORDINE DEGLI AVVOCATI DEL TRIBUNALE DI PESCARA

Composto da:

- Avv. Federico Squartecchia Presidente - Avv. Daniela Terreri Vice Presidente - Avv. Laura Di Tillio Cons. Segretario - Avv. Luca Grossi Cons. Tesoriere - Avv. Emanuele Calista Consigliere - Avv. Valentina Corcione Consigliere - Avv. Roberto De Rosa Consigliere - Avv. Marco Di Giulio Consigliere - Avv. Stefano Gallo Consigliere - Avv. Gianluca Giordano Consigliere - Avv. Alba Ronca Consigliere - Avv. Antonello Salce Consigliere - Avv. Stefano Sassano Consigliere - Avv. Claudia Tambone Consigliere - Avv. Antonella Zuccarini Consigliere

0 0 0

L'anno 2023, il giorno 31 del mese di maggio, alle ore 13,34 si è riunito il Consiglio dell'Ordine degli Avvocati del Tribunale di Pescara, con l'assenza del Cons. Grossi, per discutere e deliberare sul seguente ordine del giorno:

- 1) LETTURA ED APPROVAZIONE VERBALE PRECEDENTE
- 2) COMUNICAZIONI DEL PRESIDENTE
- 3) FORMAZIONE CONTINUA (RELATORE TAMBONE)
- 4) ISCRIZIONI CANCELLAZIONI SOSPENSIONI DECADENZA PATROCINIO
- 5) ORGANIZZAZIONE CERIMONIA TOGA D'ORO
- 6) QUESTIONI PRATICA (RELATORE CORCIONE)
- 7) OPINAMENTI
- 8) AVVISO COMUNE DI SPOLTORE ISTITUZIONE ELENCO AVVOCATI PER CONFERIMENTO INCARICHI PROFESSIONALI (RELATORE TERRERI)
- 9) RICHIESTA TRIBUNALE DI PESCARA RIMBORSO SPESE FUNZIONAMENTO PALAZZO DI GIUSTIZIA – ANNO 2022 (RELATORE GROSSI)
- 10) CONVENZIONI UNIVERSITÀ SVOLGIMENTO SEMESTRE ANTICIPATO PER ACCESSO ALLA PROFESSIONE FORENSE (RELATORE CALISTA)
- 11) ISTANZE DI AMMISSIONE AL PATROCINIO A SPESE DELLO STATO (RELATORI GALLO, GIORDANO, GROSSI, RONCA, SALCE, TERRERI)
- 12) ISCRIZIONI-CANCELLAZIONI E PERMANENZE ELENCO NAZIONALE DIFENSORI D'UFFICIO (RELATORE CALISTA)
- 13) RICHIESTE AUTORIZZAZIONI L. 53/94 (RELATORE CORCIONE)
- 14) VARIE ED EVENTUALI

Il Consigliere segretario deposita originale della lettera di convocazione del Consiglio per la seduta odierna, trasmessa a mezzo PEC ed e-mail a tutti i Consiglieri.

Verificata la regolarità della convocazione e della seduta, si passa alla trattazione degli argomenti all'ordine del giorno.

1) LETTURA ED APPROVAZIONE VERBALE PRECEDENTE Letto il verbale della seduta precedente (24/05/2023), il Consiglio l'approva.

2) COMUNICAZIONI DEL PRESIDENTE

a) Il Presidente rende noto che è pervenuta la convocazione della riunione del COFA, che si terrà a Chieti il giorno 05/06/2023, alle ore 16.00. Il Consiglio ne prende atto.

Alle ore 13,50 esce e si allontana dall'aula il Cons. Salce.

- b) Il Presidente rende noto che in data 30/05/2023 l'Ordine distrettuale, in vista della riunione del COFA del 5 giugno prossimo, ha trasmesso la bozza dello schema operativo per l'applicazione delle pene sostitutive, formato nell'ambito del tavolo costituito fra la Corte di Appello di L'Aquila, il COFA ed altri. Il Consiglio delibera di trasmettere la bozza ai Cons. Sassano, Calista, Gallo e Di Giulio, al fine di predisporre eventuali osservazioni in tempo utile per la riunione del COFA del prossimo 5 giugno.
- c) Il Presidente rende noto che è pervenuto il calendario dei lavori delle prossime Assemblee dell'OCF, al fine di avere la possibilità di intervenire o partecipare direttamente e conoscere in tempo reale i deliberati, documenti ed elaborati che l'Assemblea OCF licenzierà di volta in volta. Il Consiglio ne prende atto.
- d) Il Presidente rende noto che, in data 29 maggio 2023, è pervenuta dalla Segreteria del CDD de L'Aquila la richiesta del Presidente di Sezione dello stesso CDD, Avv. Cristina Di Renzo, volta ad ottenere la comunicazione del luogo di residenza dell'Avv. *, iscritto presso questo Ordine, visto il mancato recapito al medesimo della delibera di approvazione del capo d'incolpazione relativo al procedimento disciplinare nei riguardi dello stesso incardinato, per irreperibilità all'indirizzo indicato quale domicilio professionale e per il mancato funzionamento del suo indirizzo pec.
- Il Consiglio, preso atto, delibera di riscontrare positivamente la predetta istanza, comunicando alla Segreteria del CDD l'indirizzo di residenza dell'iscritto risultante dagli atti in possesso di questo Ordine nonché l'indirizzo pec comunicato in data 26/08/2022, rinviando ad una prossima seduta per l'eventuale adozione delle determinazioni di propria competenza conseguenti alla segnalazione pervenuta.
- e) Il Presidente rende noto che è pervenuto dall'OCF il comunicato stampa sulla riforma fiscale: "Estendere anche ai professionisti i vantaggi e benefici riservati agli imprenditori". Il Consiglio ne prende atto, esprimendo condivisione sul contenuto del comunicato.
- f) Il Presidente rende noto che è pervenuto dal Tribunale di Pescara il verbale della Conferenza Permanente degli Uffici Giudiziari, tenutasi lo scorso 25 maggio. Il Consiglio ne prende atto.
- g) Il Presidente rende noto che, in merito alla segnalazione già pervenuta dall'Avv. *, riguardante quanto accaduto nei giorni scorsi nel parcheggio interrato del Tribunale di Pescara, il Procuratore della Repubblica presso il

- Tribunale di Pescara, non avendo ricevuto alcuna comunicazione scritta dalla predetta ed essendo stato solo per le vie brevi informato dell'accaduto, ha chiesto la trasmissione della segnalazione inviata a questo Ordine. Il Consiglio, preso atto, dispone di dare seguito alla richiesta verbale del Procuratore della Repubblica.
- h) Il Presidente rende noto che l'Avv. * ha richiesto al Consiglio di esprimersi sul contenuto della bozza di convenzione proposta dalla * poiché, anche alla luce dell'entrata in vigore delle ulteriori norme sull'equo compenso, alcune disposizioni sembrerebbero non in linea con i principi della suddetta norma, ciò anche al fine di valutare preventivamente eventuali risvolti disciplinari, tenuto conto che trattasi di ente interamente controllato dalla Regione Abruzzo. Il Consiglio dispone di rimettere la bozza predetta al Nucleo sull'Equo Compenso per le opportune valutazioni, rinviando ad una prossima seduta per le conseguenti eventuali determinazioni.
- i) Il Presidente rende noto che è pervenuto l'invito alla cerimonia del 209° Annuale di fondazione dell'Arma dei Carabinieri, che avrà luogo il prossimo 5 giugno 2023, con inizio alle ore 9,30. Il Consiglio delega il Vice Presidente a partecipare all'evento.
- l) Il Presidente rende noto che è pervenuta la convocazione della riunione in presenza della Rete Organismi di Mediazione per il giorno 15/06/2023, ore 11.00. Il Consiglio delega i Cons. De Rosa e Tambone, rispettivamente Presidente e Segretario dell'ODM, a partecipare.
- m) Il Presidente rende noto che il Consiglio Nazionale Forense ha trasmesso la sentenza n. */23, depositata il 23/05/2023, con la quale ha dichiarato inammissibile il ricorso presentato dal Sig. * avverso la delibera in data 20/05/2022, con la quale il CDD di L'Aquila ha archiviato l'esposto nei confronti dell'Avv. *. Il Consiglio ne prende atto.
- n) Il Presidente rende noto che l'Ordine degli Avvocati di L'Aquila ha trasmesso, al fine di darne diffusione agli iscritti, comunicazione di manifestazione di interesse alla partecipazione al corso di alta formazione utile all'iscrizione nell'elenco dei professionisti delegati alle operazioni di custodia e vendita giudiziaria, di cui all'art. 179 ter disp. att. c.p.c., giusta delega deliberata dal CNF. Il Consiglio ne prende atto.
- o) Il Presidente rende noto che, in data 29/05/2023, è pervenuto dalla sig.ra * un esposto disciplinare nei confronti dell'Avv. *. Il Consiglio delibera di trasmettere gli atti al CDD e di darne notizia all'iscritto ai sensi dell'art. 11 Reg. CNF 2/14.
- p) Il Presidente rende noto che il Tribunale Penale di Treviso ha trasmesso il verbale di udienza 24/05/2023, relativo all'assenza del difensore di fiducia Avv. *, non iscritta al Foro di Pescara. Il Consiglio, preso atto, dispone di trasmettere il verbale suddetto al COA di *, presso il quale la predetta professionista risulta attualmente iscritta.
- q) Il Presidente rende noto che il Comune di Pescara ha trasmesso l'invito al convegno "*Il nuovo codice dei contratti pubblici (D. Lgs. 36/2023)*", che si terrà in Pescara l'8/06/2023. Il Consiglio ne prende atto, delegando il Cons. Gallo a partecipare all'evento.

r) Il Presidente rende noto che la Segreteria della Garante dell'Infanzia e dell'Adolescenza del Consiglio Regionale dell'Abruzzo ha richiesto la diffusione della documentazione relativa al corso di formazione per aspiranti tutori volontari di minori stranieri non accompagnati. Il Consiglio, preso atto, delibera di darne diffusione agli iscritti mediante lettera informativa.

3) FORMAZIONE CONTINUA (RELATORE TAMBONE) ACCREDITAMENTI

a) Il Consiglio, vista e disaminata la richiesta presentata dal Comitato Pari Opportunità dell'Ordine degli Avvocati di Pescara, di accreditamento del convegno "Tutela delle fragilità: durante e dopo di noi", che si terrà in Pescara presso l'Aula Riunioni del Tribunale in data 14/06/2023, dalle ore 10.00 alle ore 13.00, udito il relatore, verificata la rispondenza ai requisiti di cui al regolamento CNF e al regolamento COA sulla formazione, delibera di accreditare l'evento, riconoscendo n. 2 C.F. in materia di diritto civile e di darne notizia agli iscritti a mezzo lettera informativa.

Autorizza l'utilizzo del sistema Riconosco per il rilevamento delle presenze. b) Il Consiglio, vista e disaminata la richiesta presentata dall'ADU Sezione di Pescara, di accreditamento del convegno "Pillole per sopravvivere alla Riforma Cartabia. Dalle indagini preliminari alle misure sostitutive della pena", che si terrà in Pescara presso l'Aula Alessandrini del Tribunale in data 16/06/2023, dalle ore 10.30 alle ore 13.30, udito il relatore, verificata la rispondenza ai requisiti di cui al regolamento CNF e al regolamento COA sulla formazione, delibera di accreditare l'evento riconoscendo n. 2 C.F. in materia di procedura penale e di darne notizia agli iscritti a mezzo lettera informativa.

Autorizza l'utilizzo del sistema Riconosco per il rilevamento delle presenze. c) Il Consiglio, vista la comunicazione dello Studio *, pervenuta in data 26/05/2023, con allegato il modulo di richiesta di accreditamento dell'evento del 5 giugno 2023 recante la dicitura corretta del titolo dell'evento "*" in luogo di quella indicata nella richiesta pervenuta in data 23/05/2023, udito il relatore, ne prende atto.

ESONERI

Il Consiglio, vista ed esaminata l'istanza dell'Avv. *, pervenuta il 24/05/2023, e la documentazione allegata; visti gli artt. 15, n. 2, lett. a) Reg. CNF n. 6/2014 e 16 e 17 Reg. COA Pescara per la Formazione Continua, udito il relatore, delibera, per l'anno 2023, l'esonero totale dall'obbligo formativo dal 06/03/2023 al 31/12/2023, salvo ulteriori provvedimenti per il restante periodo di esonero per il quale l'iscritta dovrà presentare altra istanza.

RICHIESTE DIVULGAZIONE EVENTI FORMATIVI

- a) Il Consiglio, letta la comunicazione pervenuta dall'Università degli Studi di * relativa al convegno "*", organizzato nell'ambito del Progetto "*", che si terrà il 30/06/2023, udito il relatore, delibera di darne diffusione dopo aver acquisito l'integrazione documentale circa l'accreditamento dell'evento ai fini della formazione continua.
- b) Il Consiglio, letta la comunicazione pervenuta da * relativa al corso intensivo in diritto dello sport, che si terrà in modalità telematica a partire

dal 09/06/2023, udito il relatore, delibera di darne diffusione dopo aver acquisito l'integrazione documentale circa l'accreditamento dell'evento ai fini della formazione continua.

c) Il Consiglio, letta la comunicazione pervenuta dalla Fondazione * relativa al convengo "*", che si terrà in * il 12 giugno 2023, udito il relatore, delibera di darne diffusione dopo aver acquisito l'integrazione documentale circa l'accreditamento dell'evento, in corso di rilascio, ai fini della formazione continua.

VARIE

- a) Il Consiglio, letta la nota con la quale il CNF ha trasmesso il decreto di delega agli Ordini di Catanzaro e Pescara all'organizzazione del corso di formazione per custode giudiziario e delegato alle vendite, udito il relatore, ne prende atto.
- b) Il Consiglio, letta la comunicazione con la quale il * e il *, che si terrà a Roma ad ottobre 2023, chiedono l'appoggio e il supporto da parte dell'Ordine al Congresso, nonché il contributo in termini di sponsorizzazione, udito il relatore, delibera di nulla a provvedere.

4) ISCRIZIONI - CANCELLAZIONI - SOSPENSIONI - DECADENZA PATROCINIO

Il Consiglio, esaminate le domande e verificatane la documentazione a corredo, delibera di:

- a) iscrivere nel Registro dei Praticanti Avvocati la dott.ssa Pantano Alessia e la dott.ssa Sablone Cristina;
- b) autorizzare la Dott.ssa Recchia Stefania ad esercitare attività professionale in sostituzione del dominus Avv. Donato Di Campli ai sensi dell'art. 41 comma 12 L. 247/12, con decorrenza dalla data della presente delibera e fino al 21/10/2027,

come da separati e distinti provvedimenti;

c) rilasciare il certificato di compiuta pratica ai dott.ri Amicone Laura, De Fabritiis Federica, Del Borrello Mariaines, Delle Monache Francesca, Di Giovanni Ludovica, Di Lena Antonella, Esposito Martina, Gabriele Franca, Ludovico Stefano, Pignatelli Roberta, Primavera Giorgia, Recchia Stefania. *Alle ore 14,52 rientra e partecipa alla seduta il Cons. Salce*.

5) ORGANIZZAZIONE CERIMONIA TOGA D'ORO

Il Consiglio, attesa l'assenza del Cons. Tesoriere, incaricato, nella riunione svoltasi lo scorso 24 maggio, di acquisire preventivi per il servizio fotografico dell'evento, delibera di rinviare alla prossima seduta per la trattazione dell'argomento. Il Consiglio rinvia, altresì, alla prossima seduta per l'esame dei preventivi da acquisire con riguardo agli addobbi floreali.

6) QUESTIONI PRATICA (RELATORE CORCIONE) Il Consiglio,

premesso che

- con istanza del 23.05.2022, il dott. * ha avanzato richiesta di esonero dalle attestazioni di udienza, affermando di non aver potuto conseguire il numero di venti presenze in udienza nel secondo semestre di pratica per motivi di salute e personali;
- in data 28.07.2022, il Consiglio dopo aver svolto anche le verifiche relative alla frequenza della Scuola Forense da parte dell'istante, acquisendo

informazioni dalla Fondazione Forum Aterni - ha deliberato la sua convocazione;

- in data 13.10.2022, all'esito della comparizione dell'istante innanzi al Consiglio dell'Ordine, il dott. * ha dichiarato di rinunciare alla richiesta presentata in data 23.05.2022, riservandosi di formularne ulteriori allo scopo di completare il percorso formativo;
- in data 30.12.2022, il dott. * ha presentato nuova istanza di "sospensione della pratica forense" richiamando genericamente quanto "anticipato e comunicato nella convocazione del 13.10.2022" e, con successiva istanza del 15.02.2023, lo stesso ha infine richiesto di "sospendere la pratica forense" con decorrenza dal 15.02.2022, per un periodo di cinque mesi, "al fine di raggiungere il numero di udienze idonee per il secondo semestre";
- con delibera del 09.03.2023, il Consiglio ha disposto, ai sensi dell'art. 4-bis, comma 6, del Regolamento pratica forense del COA, la convocazione del dott. * per il giorno 27.04.2023;
- all'esito della convocazione, il Consiglio ha disposto di acquisire informazioni in merito alla frequenza della Scuola Forense da parte dell'iscritto nel terzo semestre, restando in attesa del deposito del libretto di pratica da parte dell'istante;
- il dott. * ha provveduto solo in data 05.05.2023 al deposito del libretto della pratica forense;

rilevato che

- il dott. *, dopo il completamento del primo semestre di pratica concluso il 22.10.2021, risulta non avere annotato udienze dal 23.10.2021 all'8.12.2021;
- per quanto attiene il secondo semestre di pratica, come già evidenziato nella delibera del 28.07.2022, risulta avere annotato udienze nel numero di 12, a fronte delle 20 necessarie *ex lege*, per il completamento del secondo semestre di tirocinio;
- l'ultima udienza annotata nel libretto della pratica forense riporta la data del 21.04.2022;
- ancora, con riguardo al terzo semestre di pratica, non risultano neppure annotate udienze;
- dalla scheda attestante la frequenza ed il profitto della Scuola Forense, comunicata dalla Fondazione Forum Aterni, si evince che l'istante:
 - nel primo modulo (periodo di svolgimento 04.06.21/07.10.21), in ragione dell'esito negativo della verifica finale, è stato riconvocato per verifica suppletiva conseguendo una valutazione di appena sufficiente:
 - nel secondo modulo (periodo di svolgimento 24.11.21/31.03.22), ha ottenuto una valutazione di appena sufficiente;
 - nel terzo modulo (periodo di svolgimento 19.05.22/06.10.22), è risultato assente ingiustificato alla verifica finale;
- non è dato evincere, quindi, se il dott. * abbia proseguito nello svolgimento della pratica forense dopo il 22.04.2022;

considerato che

- l'art. 41, comma 5, L. 247/2012, stabilisce che "Il tirocinio è svolto in forma continuativa per diciotto mesi. La sua interruzione per oltre sei mesi, senza alcun giustificato motivo, anche di carattere personale, comporta la

cancellazione dal registro dei praticanti, salva la facoltà di chiedere nuovamente l'iscrizione nel registro, che può essere deliberata previa nuova verifica da parte del consiglio dell'ordine della sussistenza dei requisiti stabiliti dalla presente legge";

- l'art. 4 bis, comma 3, del Regolamento pratica forense del COA, recependo l'analoga previsione recata dall'art. 7, comma 2, del D.M. 70/2016 dispone che l'interruzione della pratica forense "per un periodo pari o superiore a sei mesi può essere giustificata soltanto da accertati motivi di salute, da valutare anche tenendo conto dell'età del praticante; quando ricorrono le condizioni per l'applicazione delle disposizioni in materia di maternità e di paternità oltre che di adozione; dalla sussistenza di sanzioni disciplinari interdittive inflitte all'avvocato presso il quale il tirocinio è svolto ovvero al praticante stesso; dalla comprovata necessità di assicurare assistenza continuativa di prossimi congiunti o del coniuge affetti da malattia, qualora sia stato accertato che da essa deriva totale mancanza di autosufficienza";
- l'art. 4-bis, comma 4, del Regolamento pratica forense, prevede che "l'interruzione del tirocinio per un periodo inferiore a sei mesi, ma superiore ad un mese, può essere giustificata anche in presenza "di altri motivi di carattere personale";
- l'art. 4-bis, comma 5, del richiamato Regolamento, stabilisce che "nei casi di cui ai commi 3 e 4 del presente articolo il praticante che voglia interrompere il tirocinio presenta domanda al Consiglio dell'Ordine presso il quale è iscritto <u>indicando e documentando le ragioni</u>";
- il successivo comma 6 del richiamato art. 4-bis, dispone che "se il Consiglio dell'Ordine territoriale non ritiene fondate le ragioni che il praticante ha rappresentato a sostegno della domanda, rigetta la richiesta di interruzione con provvedimento motivato previa audizione dell'interessato";
- nel caso di specie, già in sede di presentazione dell'istanza di interruzione della pratica forense, il Dott. *, in violazione del richiamato art. 4-bis, comma 5, del prefato regolamento, non ha addotto alcuna specifica ragione, nè, tantomeno, ha fornito documentazione a corredo;
- tale mancanza non è stata neppure colmata in sede di audizione dell'istante, in quanto il dott. *, a fondamento della sua richiesta, ha nuovamente addotto generici riferimenti "a ragioni di carattere familiare e personale", senza tuttavia fornire alcuna ulteriore esplicitazione, nè documentazione;
- alla luce dell'istruttoria svolta, rileva il mancato rispetto, da parte dell'istante, degli indefettibili requisiti della continuità, assiduità e diligenza nello svolgimento della pratica e ciò con particolare riguardo alla mancata annotazione delle udienze alle quali il praticante ha assistito in modo da poter documentare il raggiungimento del numero di venti udienze nell'arco di ciascun semestre, così come all'inosservanza del criterio di distribuzione di almeno due udienze per ogni mese;
- va, quindi ribadito il costante insegnamento del C.N.F. in forza del quale "requisito indispensabile per il corretto e compiuto svolgimento della pratica è l'assiduità o continuità della stessa: l'interruzione dello svolgimento della pratica per un periodo superiore a sei mesi determina, ex art. 4, u.c., R.D. n. 37/1934, la cancellazione del praticante dal relativo

registro, rimanendo peraltro privo di effetti il periodo di pratica già compiuto (in tal senso: C.N.F., sentenza 4 novembre 1999, n. 207 e sentenza 16 maggio 1997, n. 58; nonché, parere 23 luglio 2008, n. 28). Il difetto del numero minimo di udienze ex art. 6, comma 1°, lettera a D.P.R. n. 101/1990 e la mancata convalida del semestre, impedisce di ritenere valido lo stesso e preclude la possibilità di successive sanatorie nelle forme prospettate nel quesito (ripetizione del semestre o svolgimento di un quinto semestre aggiuntivo), determinandosi il venire meno del requisito della continuità della pratica per l'intero periodo, cui consegue la perdita di effetti ex art. 4, u.c., R.D. n. 37/1934 del periodo di pratica già compiuto" (cfr. Consiglio Nazionale Forense (rel. Baffa), parere del 21 luglio 2010, n. 45).

- da ciò consegue l'applicazione delle previsioni dell'art. 4-bis, comma 9, del Regolamento pratica forense a mente del quale l'interruzione del tirocinio per oltre sei mesi, senza alcun giustificato motivo, comporta la cancellazione dal registro dei praticanti;
- sulla scorta di quanto sopra, il Consiglio, udito il relatore,
- richiamata anche la propria delibera del 28.07.2022 ed il contenuto del verbale redatto il 13.10.2022 in occasione della convocazione del praticante disposta ai sensi dell'art. 4-bis, commi 14 e 7 lett. b), del Regolamento pratica forense del COA, nonchè la propria delibera del 09.03.2023 ed il contenuto del verbale redatto il 27.04.2023, in occasione della successiva convocazione del praticante disposta ex art. 7, comma 5, del D.M. 70/2016;
- rilevato che il dottor. * ha interrotto la pratica forense a far data dall'aprile 2022, e, pertanto, per un periodo superiore a sei mesi;

DELIBERA di rigettare l'istanza di interruzione della pratica forense avanzata dal dott. *;

DELIBERA, inoltre, ai sensi dell'art. 17, comma 10, L. n. 247/2012, l'apertura del procedimento di cancellazione dal Registro dei Praticanti.

Manda alla segreteria per gli adempimenti previsti al comma 12 del medesimo articolo; nomina il Consigliere Segretario quale responsabile del procedimento, ai sensi dell'art. 5 della Legge n. 241/90 e dell'art 14 del Regolamento COA sull'accesso agli atti, precisando che l'interessato potrà chiedere di essere sentito personalmente e/o presentare eventuali osservazioni entro il termine di 30 giorni dal ricevimento della presente delibera a mezzo raccomandata A/R.

7) OPINAMENTI

Nulla da deliberare.

IL PRESIDENTE

Avv. Federico Squartecchia

Alle ore 15,25 esce e si allontana dalla seduta il Presidente ed assume le funzioni il Vice Presidente.

8) AVVISO COMUNE DI SPOLTORE ISTITUZIONE ELENCO AVVOCATI PER CONFERIMENTO INCARICHI PROFESSIONALI (RELATORE TERRERI)

Il Consiglio, vista la comunicazione del Comune di Spoltore relativa alla pubblicazione dell'avviso di istituzione di un "Elenco Avvocati" per il conferimento di incarichi di arbitrato e conciliazione, nonché di incarichi di

rappresentanza e difesa in giudizio dell'Ente, udito il relatore, nulla osserva in ordine al contenuto dell'avviso, con riferimento al rispetto della normativa sull'Equo Compenso, e dispone di darne diffusione agli iscritti mediante lettera informativa.

IL VICE PRESIDENTE Avv. Daniela Terreri

Alle ore 15,27 rientra e partecipa alla seduta il Presidente e riassume le funzioni.

9) RICHIESTA TRIBUNALE DI PESCARA RIMBORSO SPESE FUNZIONAMENTO PALAZZO DI GIUSTIZIA – ANNO 2022 (RELATORE GROSSI)

Il Presidente, in sostituzione del relatore, rende noto che il Tribunale di Pescara ha richiesto il versamento del contributo dovuto dall'Ordine per le spese di funzionamento del Palazzo di Giustizia di Pescara per l'anno 2022, pari ad euro 18.000,00, determinato sulla base di quanto stabilito in sede di Conferenza Permanente il 16/03/2022 e il 13/07/2022.

Il Consiglio, preso atto, autorizza il Tesoriere a provvedere al pagamento dell'annualità 2022.

10) CONVENZIONI UNIVERSITÀ SVOLGIMENTO SEMESTRE ANTICIPATO PER ACCESSO ALLA PROFESSIONE FORENSE (RELATORE CALISTA)

Il Consiglio, udito il relatore, delibera di approvare le bozze di convenzione come integrate ed emendate e di trasmetterle in visione alle Università, al fine di acquisire l'assenso di entrambe in ordine alle nuove stesure, prima di sottoscriverle.

11) ISTANZE DI AMMISSIONE AL PATROCINIO A SPESE DELLO STATO (RELATORI GALLO, GIORDANO, GROSSI, RONCA, SALCE, TERRERI)

Il Consiglio, esaminate l'istanza n. 2023/* della sig.ra * (nata in * il *) depositata in data 09/02/2023 e la documentazione fornita a corredo, udita la relazione del Cons. Giordano Gianluca, rilevato che l'istante non ha provveduto all'integrazione richiesta della certificazione consolare di cui all'art. 79, comma 2, DPR 30.05.02 n. 115, T.U., ovvero all'esito del decorso dei 30 giorni dall'inoltro della raccomandata o dalla pec al Consolato all'uopo, non ha prodotto, ulteriore autocertificazione contenente: a) dichiarazione di non aver ricevuto riscontro alla richiesta inoltrata al Consolato, allegando la detta richiesta in copia; b) indicazione della propria attuale situazione reddituale nel Paese di origine, dichiara inammissibile la domanda di ammissione al patrocinio a spese dello Stato, ai sensi dell'art. 79 comma 3, DPR 30.05.02 n. 115, T.U. La richiesta può essere proposta al magistrato competente per il giudizio, ai sensi dell'art. 126 del DPR 30.05.02 n. 115, T.U.

Il Consiglio, esaminate l'istanza n. 2023/* del sig. * (nato a * il *) depositata in data 15/02/2023 e la documentazione fornita a corredo, udita la relazione del Cons. Terreri Daniela, rilevato che l'istante non ha provveduto all'integrazione richiesta, dichiara inammissibile la domanda di ammissione al patrocinio a spese dello Stato, ai sensi dell'art. 79 comma 3, DPR

30.05.02 n. 115, T.U.

La richiesta può essere proposta al magistrato competente per il giudizio, ai sensi dell'art. 126 del DPR 30.05.02 n. 115, T.U.

Il Consiglio, esaminate l'istanza n. 2023/* della sig.ra * (nata in * il *) depositata in data 24/02/2023 e la documentazione fornita a corredo, udita la relazione del Cons. Terreri Daniela, rilevato che l'istante non ha provveduto all'integrazione richiesta, dichiara inammissibile la domanda di ammissione al patrocinio a spese dello Stato, ai sensi dell'art. 79 comma 3, DPR 30.05.02 n. 115, T.U.

La richiesta può essere proposta al magistrato competente per il giudizio, ai sensi dell'art. 126 del DPR 30.05.02 n. 115, T.U.

Il Consiglio, esaminate l'istanza n. 2023/* del sig. * (nato a * il *) depositata in data 07/03/2023 e la documentazione fornita a corredo, udita la relazione del Cons. Gallo Stefano, rilevato che l'istante non ha provveduto all'integrazione richiesta, dichiara inammissibile la domanda di ammissione al patrocinio a spese dello Stato, ai sensi dell'art. 79 comma 3, DPR 30.05.02 n. 115, T.U.

La richiesta può essere proposta al magistrato competente per il giudizio, ai sensi dell'art. 126 del DPR 30.05.02 n. 115, T.U.

Il Consiglio, esaminate l'istanza n. 2023/* della sig.ra * (nata a * il *) depositata in data 04/04/2023 e la documentazione fornita a corredo, richiamato l'orientamento espresso dal Tribunale di Pescara, poi definitivamente ribadito dalla Corte Costituzionale con sentenza n. 157/2021, circa l'applicazione estensiva dell'art. 94 D.P.R. n. 115/2002 anche nei giudizi civili, in caso di comprovata impossibilità a produrre la certificazione consolare relativa ai redditi nel Paese di origine; vista la documentazione integrativa allegata dalla interessata costituita dalla richiesta inoltrata al Consolato e dalla successiva dichiarazione resa dall'interessata in cui attesta di non avere avuto risposta nonché di non avere redditi nel Paese di origine; udita la relazione del Cons. Ronca Alba, ritenuta la sussistenza dei requisiti di legge, delibera di accogliere la domanda di ammissione al patrocinio a spese dello Stato, in via anticipata e provvisoria, relativamente al procedimento per accertamento tecnico preventivo dinanzi al TRIBUNALE DI PESCARA - SEZIONE LAVORO contro *, ai sensi dell'art. 126 DPR 30.05.02 n. 115, T.U.

Il Consiglio, esaminate l'istanza n. 2023/* del sig. * (nato a * il *) depositata in data 21/04/2023 e la documentazione fornita a corredo, richiamato l'orientamento espresso dal Tribunale di Pescara, poi definitivamente ribadito dalla Corte Costituzionale con sentenza n. 157/2021, circa l'applicazione estensiva dell'art. 94 D.P.R. n. 115/2002 anche nei giudizi civili, in caso di comprovata impossibilità a produrre la certificazione consolare relativa ai redditi nel Paese di origine; vista la documentazione integrativa allegata dalla interessata costituita dalla richiesta inoltrata al Consolato e dalla successiva dichiarazione resa dall'interessata in cui attesta di non avere avuto risposta nonché di non avere redditi nel Paese di origine; udita la relazione del Cons. Terreri Daniela, ritenuta la sussistenza dei requisiti di legge, delibera di accogliere la domanda di ammissione al patrocinio a spese dello Stato, in via anticipata e provvisoria, relativamente

al procedimento n. */2023 R.G. di sfratto per morosita' dinanzi al TRIBUNALE DI PESCARA contro la *, ai sensi dell'art. 126 DPR 30.05.02 n. 115, T.U.

Il Consiglio, esaminate l'istanza n. 2023/* della sig.ra * (nata a * il *) depositata in data 28/04/2023 e la documentazione fornita a corredo, udita la relazione del Cons. Giordano Gianluca, ritenuta la sussistenza dei requisiti di legge, delibera di accogliere la domanda di ammissione al patrocinio a spese dello Stato, in via anticipata e provvisoria, relativamente al procedimento per il mantenimento di figlio minore dinanzi al TRIBUNALE DI PESCARA contro il sig. *, ai sensi dell'art. 126 DPR 30.05.02 n. 115, T.U.

Il Consiglio, esaminate l'istanza n. 2023/* della sig.ra * (nata a * il *) depositata in data 28/04/2023 e la documentazione fornita a corredo, udita la relazione del Cons. Gallo Stefano, ritenuta la sussistenza dei requisiti di legge, delibera di accogliere la domanda di ammissione al patrocinio a spese dello Stato, in via anticipata e provvisoria, relativamente al procedimento n. */2023 R.G. di separazione personale dinanzi al TRIBUNALE DI PESCARA contro il sig. *, ai sensi dell'art. 126 DPR 30.05.02 n. 115, T.U. Il Consiglio, esaminate l'istanza n. 2023/* della sig.ra * (nata a * il *) depositata in data 28/04/2023 e la documentazione fornita a corredo, udita la relazione del Cons. Gallo Stefano, ritenuta la sussistenza dei requisiti di legge, delibera di accogliere la domanda di ammissione al patrocinio a spese dello Stato, in via anticipata e provvisoria, relativamente al procedimento n. */2023 R.G. di divorzio giudiziale dinanzi al TRIBUNALE DI PESCARA contro il sig. *, ai sensi dell'art. 126 DPR 30.05.02 n. 115, T.U.

Il Consiglio, esaminate l'istanza n. 2023/* della sig.ra * (nata a * il *) depositata in data 09/05/2023 e la documentazione fornita a corredo, udita la relazione del Cons. Ronca Alba in sostituzione del Cons. Grossi Luca e sulla base dell'esame da quest'ultimo effettuato, ritenuta la sussistenza dei requisiti di legge, delibera di accogliere la domanda di ammissione al patrocinio a spese dello Stato, in via anticipata e provvisoria, relativamente al procedimento di separazione personale dinanzi al TRIBUNALE DI PESCARA contro il sig. *, ai sensi dell'art. 126 DPR 30.05.02 n. 115, T.U. Il Consiglio, esaminate l'istanza n. 2023/* del sig. * (nato a * il *) depositata in data 10/05/2023 e la documentazione fornita a corredo, udita la relazione del Cons. Ronca Alba in sostituzione del Cons. Grossi Luca e sulla base dell'esame da quest'ultimo effettuato, ritenuta la sussistenza dei requisiti di legge, delibera di accogliere la domanda di ammissione al patrocinio a spese dello Stato, in via anticipata e provvisoria, relativamente al procedimento n. */2023 R.G. per modifiche alle condizioni in materia di famiglia e figli dinanzi al TRIBUNALE DI PESCARA contro la sig.ra *, ai sensi dell'art. 126 DPR 30.05.02 n. 115, T.U.

Il Consiglio, esaminate l'istanza n. 2023/* della sig.ra * (nata a * il *) depositata in data 16/05/2023 e la documentazione fornita a corredo, udita la relazione del Cons. Gallo Stefano, ritenuta la sussistenza dei requisiti di legge, delibera di accogliere la domanda di ammissione al patrocinio a spese dello Stato, in via anticipata e provvisoria, relativamente al procedimento n.

*/2023 R.G. di separazione personale dinanzi al TRIBUNALE DI PESCARA contro il sig. *, ai sensi dell'art. 126 DPR 30.05.02 n. 115, T.U. Il Consiglio, esaminate l'istanza n. 2023/* della sig.ra * (nata a * il *22/08/2001) depositata in data 16/05/2023 e la documentazione fornita a corredo, udita la relazione del Cons. Giordano Gianluca, ritenuta la sussistenza dei requisiti di legge, delibera di accogliere la domanda di ammissione al patrocinio a spese dello Stato, in via anticipata e provvisoria, relativamente al procedimento per mutamento di sesso dinanzi al TRIBUNALE DI PESCARA contro la *, ai sensi dell'art. 126 DPR 30.05.02 n. 115, T.U.

Il Consiglio, esaminate le istanze n. 2023/* e *del sig. * (nato a * il *) depositate rispettivamente in data 17/05/2023 e in data 24/05/2023, nonchè la documentazione fornita a corredo, udita la relazione del Cons. Giordano Gianluca, considerato che la successiva istanza risulta identica alla precedente per cui era stata richiesta una integrazione e per la quale, di fatto, la parte istante ha provveduto con il deposito della seconda istanza, ritenuta la sussistenza dei requisiti di legge, dispone la riunione delle due istanze, considerando la successiva quale integrazione della precedente, e delibera di accogliere la domanda di ammissione al patrocinio a spese dello Stato, in via anticipata e provvisoria, relativamente al procedimento esecutivo mobiliare dinanzi al TRIBUNALE DI PESCARA contro la *, ai sensi dell'art. 126 DPR 30.05.02 n. 115, T.U.

Il Consiglio, esaminate l'istanza n. 2023/* della sig.ra * (nata a * il *) depositata in data 17/05/2023 e la documentazione fornita a corredo, udita la relazione del Cons. Ronca Alba in sostituzione del Cons. Grossi Luca e sulla base dell'esame da quest'ultimo effettuato, ritenuta la sussistenza dei requisiti di legge, delibera di accogliere la domanda di ammissione al patrocinio a spese dello Stato, in via anticipata e provvisoria, relativamente al procedimento n. 2023/* R.G. per la modifica delle condizioni di divorzio dinanzi al TRIBUNALE DI PESCARA contro il sig. *, ai sensi dell'art. 126 DPR 30.05.02 n. 115, T.U.

Il Consiglio, esaminate l'istanza n. 2023/* dei sig.ri * (nato a * il *) e * (nata a * il *) depositata in data 18/05/2023 e la documentazione fornita a corredo, udita la relazione del Cons. Ronca Alba in sostituzione del Cons. Grossi Luca e sulla base dell'esame da quest'ultimo effettuato, ritenuta la sussistenza dei requisiti di legge, delibera di accogliere la domanda di ammissione al patrocinio a spese dello Stato, in via anticipata e provvisoria, relativamente al procedimento di divorzio congiunto da proporre dinanzi al TRIBUNALE DI PESCARA, ai sensi dell'art. 126 DPR 30.05.02 n. 115, T.U.

Il Consiglio, esaminate l'istanza n. 2023/* della sig.ra * (nata a * il *) depositata in data 18/05/2023 e la documentazione fornita a corredo, udita la relazione del Cons. Ronca Alba in sostituzione del Cons. Grossi Luca e sulla base dell'esame da quest'ultimo effettuato, ritenuta la sussistenza dei requisiti di legge, delibera di accogliere la domanda di ammissione al patrocinio a spese dello Stato, in via anticipata e provvisoria, relativamente al procedimento per il riconoscimento dell'indennità di accompagnamento

dinanzi al TRIBUNALE DI PESCARA - SEZIONE LAVORO contro *, ai sensi dell'art. 126 DPR 30.05.02 n. 115, T.U.

Il Consiglio, esaminate l'istanza n. 2023/* del sig. * (nato a * il *) depositata in data 23/05/2023 e la documentazione fornita a corredo, udita la relazione del Cons. Terreri Daniela, ritenuta la sussistenza dei requisiti di legge, delibera di accogliere la domanda di ammissione al patrocinio a spese dello Stato, in via anticipata e provvisoria, relativamente al procedimento n. */2021 R.G. per inadempimento contrattuale dinanzi al TRIBUNALE DI PESCARA contro il sig. *, ai sensi dell'art. 126 DPR 30.05.02 n. 115, T.U. Il Consiglio, esaminate l'istanza n. 2023/* del sig. * (nato a * il *) depositata in data 24/05/2023 e la documentazione fornita a corredo, udita la relazione del Cons. Terreri Daniela, ritenuta la sussistenza dei requisiti di legge, delibera di accogliere la domanda di ammissione al patrocinio a spese dello Stato, in via anticipata e provvisoria, relativamente al procedimento per accertamento tecnico preventivo dinanzi al TRIBUNALE DI PESCARA contro il *, ai sensi dell'art. 126 DPR 30.05.02 n. 115, T.U.

Il Consiglio, esaminate l'istanza n. 2023/* della sig.ra * (nata a * il *) depositata in data 25/05/2023 e la documentazione fornita a corredo, udita la relazione del Cons. Terreri Daniela, ritenuta la sussistenza dei requisiti di legge, delibera di accogliere la domanda di ammissione al patrocinio a spese dello Stato, in via anticipata e provvisoria, relativamente al procedimento per accertamento tecnico preventivo dinanzi al TRIBUNALE DI PESCARA - SEZIONE LAVORO contro *, ai sensi dell'art. 126 DPR 30.05.02 n. 115, T.U.

Il Consiglio, esaminate l'istanza n. 2023/* della sig.ra * (nata a * il *) depositata in data 26/05/2023 e la documentazione fornita a corredo, nonostante l'assenza della certificazione consolare, tenuto conto che è fatto notorio l'impossibilità di acquisire detta certificazione stante la guerra in corso, udita la relazione del Cons. Ronca Alba, ritenuta la sussistenza dei requisiti di legge, delibera di accogliere la domanda di ammissione al patrocinio a spese dello Stato, in via anticipata e provvisoria, relativamente al procedimento per differenze retributive dinanzi al TRIBUNALE DI PESCARA - SEZIONE LAVORO contro la *, ai sensi dell'art. 126 DPR 30.05.02 n. 115, T.U.

Il Consiglio, esaminate l'istanza n. 2023/* del sig. * (nato a * il *) depositata in data 26/05/2023 e la documentazione fornita a corredo, udita la relazione del Cons. Ronca Alba, ritenuta la sussistenza dei requisiti di legge, delibera di accogliere la domanda di ammissione al patrocinio a spese dello Stato, in via anticipata e provvisoria, relativamente al procedimento di opposizione a sanzione amministrativa dinanzi al GIUDICE DI PACE DI PESCARA contro il *, ai sensi dell'art. 126 DPR 30.05.02 n. 115, T.U.

Il Consiglio, esaminate l'istanza n. 2023/* del sig. * (nato a * il *) depositata in data 29/05/2023 e la documentazione fornita a corredo, udita la relazione del Cons. Ronca Alba, ritenuta la sussistenza dei requisiti di legge, delibera di accogliere la domanda di ammissione al patrocinio a spese dello Stato, in via anticipata e provvisoria, relativamente al procedimento di divorzio giudiziale dinanzi al TRIBUNALE DI PESCARA contro la sig.ra *, ai sensi dell'art. 126 DPR 30.05.02 n. 115, T.U.

12) ISCRIZIONI-CANCELLAZIONI E PERMANENZE ELENCO NAZIONALE DIFENSORI D'UFFICIO (RELATORE CALISTA) Nulla da deliberare.

13) RICHIESTE AUTORIZZAZIONI L. 53/94 (RELATORE CORCIONE)

Il Consiglio prende atto della richiesta dell'Avv. Sergio Della Rocca di rinnovo dell'autorizzazione alla notificazione di atti n. 122 del 20/01/2011 e vidimazione del sesto registro e, udita la relazione del Cons. Valentina Corcione, cui il procedimento è stato assegnato ai sensi dell'art. 1 del regolamento di applicazione della Legge 53/94, autorizza, a termini di regolamento, il Cons. Valentina Corcione a vidimare e numerare l'apposito registro cronologico.

14) VARIE ED EVENTUALI

Il Consiglio, letta la richiesta depositata in data 30/05/2023, con la quale il Tribunale di Pescara ha richiesto l'autorizzazione all'entrata e uscita dal tornello di Piazza Caduti di Nassiriya del Tecnico di Amministrazione dott. *, dispone in conformità e manda alla Segreteria per la comunicazione alla Procura della Repubblica presso il Tribunale di Pescara.

Alle ore 15,50, esaurita la trattazione degli argomenti all'ordine del giorno, la seduta viene sciolta.

IL CONS. SEGRETARIO Avv. Laura Di Tillio IL PRESIDENTE Avv. Federico Squartecchia